

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

1 6 NOV. 1999

ADDI' 1 6 NOV. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

SADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Rasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO, AMATI, BONADONNA, DONATO.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 5491

Oggetto: - Modifica ed integrazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 2381 del 15.12.1998. Impres: Marozzi spa di Bari.



OGGETTO: Modifica ed integrazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 7361 del 15.12.1998. Impresa Marozzi s.r.l. di Bari.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

VISTA la legge regionale 16.7.1998, n. 30 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale";

CONSIDERATO che all'art. 24 della legge regionale n. 30/98 è stabilito che l'esercizio dei servizi di trasporto interregionali - attribuiti alla competenza della Regione Lazio ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. j) della legge anzidetta - eserciti in base ad atti di concessione emessi entro il 13.8.1998, sono prorogati fino al 31.12.2001, a condizione che siano riconosciuti come servizi minimi;

VISTA la deliberazione n. 7358 del 15.12.1998, per effetto della quale è stata individuata la rete dei servizi minimi provinciali, regionali ed interregionali su gomma, suddivisi per bacini provinciali;

CONSIDERATO altresì che al medesimo art. 24 della legge regionale n. 30/98 è previsto che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, tra i quali sono ricompresi anche i servizi di trasporto interregionali, sono regolati da contratti di servizio a decorrere dal 1 gennaio 1999;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7361 del 15.12.1998 concernente "Servizi minimi di trasporto interregionale";

CONSIDERATO che nella richiamata DGR n. 7361/98, l'autolinea Roma-Avellino - il cui servizio viene a tutt'oggi assicurato dall'Impresa Marozzi s.r.l. di Bari per effetto della DGR n. 10795 del 23.12.93 - non è stata riconosciuta tra i servizi di trasporto minimi in considerazione del fatto che "..... allo stato attuale esiste un contenzioso in atto tra la predetta impresa Marozzi s.r.l. e il Consorzio Iripino Trasporti di Avellino relativamente all'esercizio del servizio anzidetto" e per tale motivazione non è stato sottoscritto il contratto di servizio con l'Impresa Marozzi s.r.l.;

TENUTO CONTO che nella citata DGR n. 7361/98, per assicurare l'esigenza di pubblico servizio è stato disposto, pure in assenza del contratto di servizio, di continuare ad erogare le risorse finanziarie relative al servizio dell'autolinea Roma-Avellino;

EVIDENZIATO che a seguito dell'incontro tenutosi presso il medesimo Assessorato, in data 23.9.99, presenti anche i rappresentanti della Regione Campania, della Gestione Trasporti Iripini, dell'Impresa Marozzi è emerso che allo stato attuale non risulta essere pendente alcuno ricorso fra la Regione Lazio e l'Impresa Marozzi, mentre risulta in atto, come già detto, un contenzioso fra l'Impresa Marozzi e la Gestione Trasporti Iripini per il risarcimento dei danni a seguito della sentenza del Tribunale di Roma Sez. I Civ. del 29.9.95, n. 12780;

EVIDENZIATO che, dagli atti giacenti presso gli uffici dell'Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità è emerso che i ricorsi presentati sia al T.A.R. che al Consiglio di Stato dall'Impresa Marozzi s.r.l. contro la Gestione Trasporti Iripini sono stati accolti;



EVIDENZIATO altresì che:

- con ordinanza del T.A.R. n. 1397 del 15.11.1990 è stata annullata la deliberazione della Regione Campania n. 563/1990 che aveva consentito il prolungamento fino a Roma di una coppia di corse della linea Bagnoli-Irpino-Avellino;
- con ordinanza del Consiglio di Stato n. 349/91 è stato respinto l'appello proposto dalla Gestione Trasporti Irpini per l'annullamento dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio n. 1397/1990 relativo all'istituzione di una coppia di corse giornaliere Avellino-Roma, svolte dall'Impresa Marozzi s.r.l.;
- con sentenza della Corte di Appello n. 54/695 del 15.7.1991, è stata accolta la richiesta dell'Impresa Marozzi per la cessazione del servizio abusivo svolto dalla Gestione Trasporti Irpini;
- con sentenza del 6.12.1994, n. 12780, l'Impresa Marozzi ha ottenuto dal Tribunale Civile di Roma la condanna della Gestione Trasporti Irpini e della Regione Campania – in solido – al risarcimento dei danni, che devono essere quantificati;

VISTI i risultati delle verifiche effettuate dal servizio ispettivo regionale dal giorno 30.0.99 al 6.10.99 dai quali si evince una frequentazione costante che giustifica l'effettuazione del servizio, stante una adeguata domanda di mobilità sulla relazione Roma-Avellino;

RITENUTO per quanto sopra evidenziato, che esistano i presupposti per inserire l'anzidetta autolinea Roma-Avellino nella rete dei servizi minimi e per provvedere alla stipula del relativo contratto di servizio con l'Impresa Marozzi s.r.l., apportando le necessarie variazioni alla richiamata DGR n. 7361/98;

VISTO lo schema di contratto di servizio predisposto dal Settore 49, allegato alla presente deliberazione, del quale è parte integrante e sostanziale, denominato allegato A);

ESAMINATO lo schema di contratto anzidetto;

TENUTO CONTO che è stato predisposto nel rispetto delle norme di cui agli artt. 24, 25 e 26 della L.R. n. 30/98 e che è costituito da n. 18 articoli;

VISTA la legge 15.5.1997, n. 127;

all'unanimità

DELIBERA

1. di inserire l'autolinea Roma-Avellino svolta dall'Impresa Marozzi s.r.l. di Bari nella rete di servizi minimi di trasporto di cui alla DGR n. 7361/98;
2. di approvare, per le considerazioni svolte in premessa, lo schema di contratto di servizio - da stipulare con l'impresa Marozzi s.r.l. di Bari concernente il servizio dell'autolinea interregionale "Roma-Avellino" - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, denominato allegato A).
3. di dare atto che alla sottoscrizione del contratto di servizio di cui trattasi provvederà il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti, in nome e per conto della Regione Lazio.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetto a controllo ai sensi della Legge 15.5.1997, n.127.

25 NOV. 1999

CG/del43/99

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. Saverio GUCCIONE



ALLEG. alla DELIB. n. 5491

DEL 6 NOV 1998

Om

All. A)

SCHEMA DI CONTRATTO PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO INTERREGIONALI, IN CORSO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE, DI COMPETENZA DELLA REGIONE LAZIO

(art. 24 comma 3 della Legge regionale 16 luglio 98 n. 30).

REGIONE LAZIO

Contratto di servizio

tra

La Regione Lazio in persona del Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti Arch. Enzo Coccia nato a Norcia (PG) il 18.2.44 e domiciliato per la carica in Roma - Via Capitan Bavastro, 108 - qui di seguito denominato Ente affidante.

e

L'Impresa esercente affidataria dell'autolinea "Roma-Avellino" nella persona del suo Procuratore speciale Dott. Vinella Giuseppe Francesco nato il 22.8.1963 a Putignano (BA) e domiciliato per la carica a Bari in Via Bruno Buozzi, n. 36, qui di seguito denominata Impresa affidataria.

Premesso che

- 1) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della Legge Regionale 16 luglio 1998, n.30, qui di seguito denominata "L.R. n. 30", i servizi interregionali - attribuiti alla competenza della Regione Lazio ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera j) della legge anzidetta - eserciti in base ad atti di concessione emessi entro il 13.8.1998, sono prorogati fino al 31.12.2001, a condizione che siano stati riconosciuti servizi minimi;
- 2) l'art. 24 della L.R. n. 30, ha stabilito che l'esercizio dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale, tra cui sono ricompresi i servizi di cui al precedente punto 1, è regolato da contratto di servizio, a decorrere dal 1 gennaio 1999;
- 3) si ravvisa l'opportunità di procedere alla sottoscrizione del presente contratto servizio, nonostante il collegamento assicurato dal servizio dell'autolinea anzidetta non figuri tra i servizi minimi individuati con la deliberazione della Giunta regionale n. 7358 del 15.12.98;
- 4) nell'art. 20 della legge regionale sono indicati gli obblighi dell'affidatario dei servizi, per effetto della sottoscrizione del contratto di servizio;



Am

Al. A)

**SCHEMA DI CONTRATTO PER I SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO INTERREGIONALI, IN CORSO PRIMA DELL'ENTRATA IN
VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE, DI COMPETENZA DELLA
REGIONE LAZIO**

(art. 24 comma 3 della Legge regionale 16 luglio 98 n. 30).

REGIONE LAZIO

Contratto di servizio

tra

La Regione Lazio in persona del Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti Arch. Enzo Coccia nato a Norcia (PG) il 18.2.44 e domiciliato per la carica in Roma - Via Capitan Bavastro, 108 - qui di seguito denominato Ente affidante.

e

L'Impresa esercente affidataria dell'autolinea "Roma-Avellino" nella persona del suo Procuratore speciale Dott. Vinella Giuseppe Francesco nato il 22.8.1963 a Putignano (BA) e domiciliato per la carica a Bari in Via Bruno Buozzi, n. 36, qui di seguito denominata Impresa affidataria.

Premesso che

- 1) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della Legge Regionale 16 luglio 1998, n.30, qui di seguito denominata "L.R. n. 30", i servizi interregionali - attribuiti alla competenza della Regione Lazio ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera j) della legge anzidetta - eserciti in base ad atti di concessione emessi entro il 13.8.1998, sono prorogati fino al 31.12.2001, a condizione che siano stati riconosciuti servizi minimi;
- 2) l'art. 24 della L.R. n. 30, ha stabilito che l'esercizio dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale, tra cui sono ricompresi i servizi di cui al precedente punto 1, è regolato da contratto di servizio, a decorrere dal 1 gennaio 1999;
- 3) si ravvisa l'opportunità di procedere alla sottoscrizione del presente contratto servizio, nonostante il collegamento assicurato dal servizio dell'autolinea anzidetta non figuri tra i servizi minimi individuati con la deliberazione della Giunta regionale n. 7358 del 15.12.98;
- 4) nell'art. 20 della legge regionale sono indicati gli obblighi dell'affidatario dei servizi, per effetto della sottoscrizione del contratto di servizio;



5) il regime contrattuale trova applicazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, dell'art. 25 e dell'art. 26 della Legge regionale;

7) Relativamente ai servizi oggetto del presente contratto, sono previsti:

- a) una percorrenza media annua pari a 340.360 di vetture chilometro;
- b) un costo per vettura chilometro pari a L. 3.023;
- c) un numero complessivo di utenti, su base annua, pari a 26.097;
- d) un introito annuo complessivo presunto, pari a L. 469.000.000;
- e) ulteriori ricavi presunti, connessi all'attività di T.P.L. - individuati ai sensi delle circolari emanate dal Ministero del Tesoro in applicazione della Legge Nazionale n. 18/87 - pari a L. ----- ;
- f) il conseguimento - ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59, art.4, comma 4, lett.b), del D. lgs. 19.11.1997 n. 422 art. 19 comma 5 e dell'art. 24, commi 2 e 5 - della L.R. n.30 di un rapporto che entro il primo gennaio 2000 dovrà raggiungere progressivamente almeno lo 0,35 tra i ricavi del traffico ed i costi operativi , fatto salvo quanto previsto al comma 10 del suddetto art. 24 della L.R. n.30;

SI STIPULA

Il seguente contratto:

ART. 1

Premessa

La premessa e le deliberazioni in essa richiamati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

Durata del contratto

Il presente contratto, per le considerazioni svolte in premessa, avrà validità fino alla definizione del contenzioso citato in premessa e comunque non superiore a 3 anni con decorrenza dal 1 gennaio 1999, salve le prescrizioni contenute nell'art. n. 24 - commi 2 e 5 della L.R. n. 30/'98.

ART. 3

Oggetto del contratto

1. E' oggetto del presente contratto l'esercizio del servizio di trasporto pubblico, della autolinea interregionale "Roma-Avellino", in conformità al programma di esercizio analiticamente indicato in calce al presente contratto.



ART. 4
Variazione dei servizi

1.L'Impresa affidataria può apportare, anche su richiesta dell'Ente affidante, in relazione ad esigenze specifiche mirate al miglioramento dell'offerta e/o al soddisfacimento delle esigenze dell'utenza, parziali variazioni all'organizzazione dei servizi.

2. Le variazioni di cui al comma 1 che comportino riduzione o aumento entro il limite del 3% della percorrenza complessiva non determinano variazioni dell'ammontare del corrispettivo di cui all'art. 5. Le variazioni che comportino riduzioni o aumento oltre il suddetto limite percentuale determinano una riduzione o un aumento proporzionale del corrispettivo anzidetto.

3. In ogni caso tutte le variazioni devono essere specificamente autorizzate dall'Ente affidante.

ART. 4 bis
Modificazione del contratto

1. Si fa luogo alla modificazione del presente contratto nei casi in cui, data l'insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili, sia necessario apportare sensibili variazioni al programma di esercizio e conseguentemente all'ammontare del corrispettivo, la cui misura spettante all'affidatario viene determinata in rapporto all'entità delle diverse prestazioni richieste.

ART. 5
Corrispettivo

1. L'Ente affidante si impegna a corrispondere all'Impresa affidataria, quale corrispettivo per le prestazioni di cui all'art. 3 ed in considerazione delle tariffe di cui all'art. 6, l'importo annuo di L. 668.790.382 IVA compresa in quanto dovuta, che viene erogato all'Impresa per lo svolgimento del servizio.

2. Il corrispettivo anzidetto viene erogato in 5 bimestralità anticipate. Il conguaglio finale, relativamente alla VI° rata, è liquidato entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione annuale dell'Impresa affidataria, prevista all'art.11 sulla base dei risultati raggiunti e comunque previa verifica dello svolgimento effettivo del servizio dichiarato dall'Impresa affidataria.



3. Il corrispettivo di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni in misura non maggiore del tasso programmato di inflazione e l'onere sarà a carico dell'Ente affidante.

4. Nel caso che, a consuntivo dei singoli esercizi, risulti una variazione in aumento degli utenti e dei ricavi da traffico ipotizzati, i maggiori introiti vengono ripartiti in parti uguali tra l'Ente affidante e l'Impresa affidataria. Conseguentemente l'Ente affidante provvede a ridurre l'importo del corrispettivo.

5. Ove, a consuntivo, venga registrata una riduzione degli introiti e dei ricavi da traffico, viene riconosciuta dall'Ente affidante, a favore dell'Impresa affidataria, una integrazione del corrispettivo, pari al 50% del minore introito, a condizione che tale diminuzione non sia imputabile al comportamento dell'impresa. L'onere conseguente resta a carico dell'Ente affidante.

6. Variazioni in aumento o diminuzione dell'efficacia del servizio, definita dal rapporto tra il numero dei viaggiatori trasportati e il numero dei posti offerti fino al 10% non danno luogo a compensazione.

ART. 6

Tariffe

1. I servizi verranno svolti rispettando le misure tariffarie previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 8171 del 18.10.1994.

2. In caso di emissione di titoli di viaggio a tariffa ridotta, si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 e seguenti della L.R. n. 30 del 16 luglio 1998. L'ammontare del minore introito fa carico all'Ente affidante ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale.

ART. 7

Qualità del servizio svolto e informazione all'utenza

1. Allo scopo di attuare un sistema di qualità relativo ai servizi di cui al presente contratto, i servizi stessi dovranno avere caratteristiche qualitative rispondenti alle seguenti prestazioni:

- puntualità: 98% delle corse in orario in ore di punta e 99% in ora di morbida;
- età media dei veicoli (in ogni caso non deve essere superiore a anni 20)
- comfort:
 - n. viaggiatori /n. posti seduti 1/1
 - n. veicoli attrezzati con climatizzatore/ n. totale veicoli 20%



- n. veicoli attrezzati con pianale ribassato /
totale veicoli -----
- pulizia:
 - n. interventi giornalieri per veicolo a bordo 1
 - n. interventi settimanali per impianti e strutture 1
- affidabilità:
 - 0,2% di mancate partenze da capolinea e/o da rimessa e/o corse interrotte rispetto al programma
 - tempo medio di ripristino dei servizi 45 minuti
- comunicazione all'utente :
 - n.fermate attrezzate con indicazione di orari, percorsi, prezzi, modalità d'uso/ n. totale -----
 - n.veicoli attrezzati con indicazione di linee, percorso e fermate/n.totale -----
 - n.centri di servizio a disposizione dell'utente per informazioni sul servizio 2
 - tempo medio di attesa per informazioni e per Reclami 10 minuti
 - n.punti di vendita diretta ed indiretta dei titoli di viaggio: su autobus
- rispetto per l'ambiente:
 - n.veicoli conformi allo standard Euro 2/ n. totale -----
 - n. veicoli con carburante a basso tenore di zolfo /n. totale -----

2. Per i primi tre anni, ai fini della valutazione della qualità dei servizi, si tiene conto delle seguenti prestazioni:

- comfort;
- pulizia;
- affidabilità.

Il mancato rispetto delle tre suddette caratteristiche qualitative determina l'applicazione di una penale che comporta una riduzione del corrispettivo bimestrale rispettivamente nelle seguenti misure:

- 2% per il comfort;
- 3% per la pulizia;
- 4% per l'affidabilità.



3. Con cadenza bimestrale l'Impresa affidante è tenuta a presentare un reporting sull'andamento gestionale e sulla qualità dei servizi erogati, secondo un modello approvato dalla Regione Lazio.

ART. 8

Carta dei servizi

1. L'Impresa affidataria si impegna ad osservare i principi e gli indirizzi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.1994, concernente "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

2. All'Ente affidante, dovranno essere forniti, su supporto informatico, ogni sei mesi:

- i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo delle condizioni che fanno parte del presente contratto;
- le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale, secondo apposite disposizioni date dall'ente affidante,;
- le informazioni sull'avanzamento dei progetti aziendali per il miglioramento della qualità del servizio.

ART. 9

Orari e fermate

I servizi verranno assicurati rispettando gli orari e le fermate previsti dai programmi di servizio e garantendo la regolarità, la sicurezza e la qualità.

ART. 10

Risorse umane e tecniche

1. Per soddisfare le finalità contenute nel presente contratto l'Impresa affidataria deve avere la disponibilità di personale aziendale qualificato e di materiale rotabile idoneo e sufficiente a garantire la regolarità, la sicurezza e la qualità del servizio.

2. Al personale in servizio l'Impresa affidataria è tenuta ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per la categoria, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

ART. 10 bis

Garanzie

1. L'Impresa affidataria prima della stipula del contratto è tenuta a versare una cauzione pari allo 0,5% dell'importo complessivo di cui al precedente art. 5, a garanzia degli impegni assunti per effetto del contratto stesso; detta cauzione dovrà comunque avere validità sino al rilascio della dichiarazione liberatoria parte dell'Ente affidante.



2. La cauzione potrà essere costituita anche da fidejussioni bancarie oppure da polizze assicurative; in tali casi l'istituto garante dovrà dichiarare :

- a) di aver preso visione dello schema di contratto di servizio e del contenuto del contratto stesso;
- b) di obbligarsi a versare direttamente alla committente, a prima richiesta senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall'Ente affidante;
- c) di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.

ART. 11

Rendicontazione annuale

1. Oltre a quanto prescritto all'art.8, l'Impresa affidataria è tenuta a presentare all'Ente affidante la rendicontazione annuale, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'anno a cui si riferisce il contratto.

Detta rendicontazione comprende:

- elenco a consuntivo dei km. percorsi per linea, con esclusione dei trasferimenti tecnici da e per le rimesse;
- elenco degli automezzi utilizzati;
- elenco nominativo del personale utilizzato per i servizi;
- ammontare degli introiti;
- numero passeggeri trasportati suddivisi per linee e valori del rapporto viaggiatori Km. / Posti km.;
- rapporto proventi del traffico / Costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura

2. Tale rendicontazione deve essere firmata dal rappresentante legale dell'Impresa affidataria

ART. 12

Presentazione dei dati

L'Impresa affidataria si impegna a fornire tutti i dati previsti agli artt. 7, 8 e 11 del presente contratto, nonché i dati riguardanti il confronto tra utilizzazione ed offerta del servizio, definita dal rapporto n. viaggiatori/n. posti offerti oltre che su supporto cartaceo, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, su supporto informatico, nel rispetto di apposite direttive emanate dalla Giunta Regionale.



ART. 13
Vigilanza, verifiche e risultati

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'esercizio spettano all'Ente affidante che può effettuare apposite verifiche, direttamente o dando incarico a soggetti specializzati, per accertare la veridicità dei dati dichiarati ai sensi del precedente art.12.

2. Ove non venga riscontrata la prescritta rispondenza tra i dati dichiarati e quelli verificati, l'Ente affidante può applicare una penale di importo fino al 30% del corrispettivo previsto all'art.5 del presente contratto, fatta salva la risoluzione contrattuale di cui al successivo art.14.

ART. 14
Risoluzione del contratto

1. Fermi restando gli effetti derivanti dalla revoca e dalla decadenza dall'affidamento del servizio, disciplinati dall'art. 21 della L.R. n. 30 l'Ente affidante può far valere la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi:

- a) inadempimento degli obblighi derivanti dalle leggi nazionali o regionali, ovvero dalle clausole che disciplinano l'intero contratto di servizio;
- b) sub affidamento senza la preventiva autorizzazione dell'Ente affidante;
- c) servizio non iniziato entro il termine previsto, oppure abbandonato o interrotto, ripetute e gravi irregolarità nell'effettuazione del servizio per cause non dipendenti da forza maggiore;
- d) impossibilità di ripristinare il servizio con tutte le garanzie richieste, entro un congruo termine, gravi e ripetute irregolarità di carattere amministrativo.

2. La risoluzione del contratto prevista nei casi anzidetti, nonché nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 21 della L.R. n.30 anzidetta, non comporta alcun indennizzo.

3. L'impresa affidataria può far valere la risoluzione del presente contratto nel caso che ci sia un ritardo ingiustificato superiore a sei mesi rispetto alle scadenze previste nel precedente art. 5, comma 2, per la liquidazione e l'erogazione del corrispettivo, nonché dell'importo previsto a titolo di compensazioni economiche nel precedente art. 5 bis.



ART. 15

Sospensione del pagamento del corrispettivo.

1. Salvo quanto previsto al precedente art. 13 - comma 2, per ogni violazione delle clausole del presente contratto, non giustificata, potrà essere applicata la sospensione provvisoria dei pagamenti del corrispettivo bimestrale, in caso di:

- variazione del programma di esercizio da cui derivi una diminuzione dell'offerta;
- mancato rispetto delle tariffe, degli orari e delle fermate;
- non adozione della Carta dei Servizi;
- inosservanza degli obblighi di informazione all'Ente concedente o affidante;
- utilizzo di materiale rotabile non idoneo al servizio;
- lievi infrazioni a prescrizioni o a norme di sicurezza;

2. Decorsi sessanta giorni dalla data della contestazione della violazione senza che essa sia stata rimossa, ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione, le somme oggetto delle sospensioni di cui al comma 1 vengono definitivamente trattenute a titolo di penale, fatta salva la facoltà riconosciuta all'impresa affidataria di ricorrere alla procedura arbitrale di cui all'art. 16, in caso di rigetto da parte dell'Ente affidante delle giustificazioni addotte dall'impresa stessa.

ART. 16

Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al rispetto delle clausole del presente contratto sono devolute all'esame di un Collegio arbitrale, composto da 3 membri, di cui uno scelto dall'Ente affidante, uno dall'impresa affidataria e il terzo di comune accordo.

2. In mancanza di accordo tra le parti circa la scelta del terzo membro, provvede il Presidente del Tribunale competente.

3. In caso di contenzioso è competente il Foro di Roma.

ART. 17

Revisione del contratto

Il presente contratto può essere soggetto a revisione:

- a) nel caso di variazione delle tariffe.
- b) nel caso di modifiche dell'assetto infrastrutturale della rete o dell'offerta da parte di altri vettori di trasporto pubblico locale;
- c) nei casi in cui l'Ente affidante ritenga opportuno effettuare modifiche sostanziali.

In questi casi si procederà alla ridefinizione del rapporto contrattuale.



ART. 18
Clausole finali

Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico dell'Impresa affidataria.
Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alla legislazione in vigore in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile in materia di trasporto.

Programma di esercizio:

n. 2 cc. Feriali

Avellino – Roma partenza ore 6,30
Roma – Avellino partenza ore 14,40

Avellino – Roma partenza ore 7,20
Roma – Avellino partenza ore 16,00

n. 1 cc. Festiva

Avellino – Roma partenza ore 7,20
Roma – Avellino partenza ore 16,00

Tariffa in vigore : biglietto corsa semplice L. 17.700.

PER LA REGIONE LAZIO

PER L'IMPRESA AFFIDATARIA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
MOBILITA' E TRASPORTI
(Arch. Enzo Coccia)



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aur'.